

Sentenza: 15 dicembre 2010, n. 357

Materia: normativa tributaria, tariffa del servizio idrico; appalti opere pubbliche

Limiti violati: dedotti dal ricorrente: artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione; art. 119, secondo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 3, c. 2°, della legge della Provincia autonoma di Trento 28/03/2009, n. 2, sia nel testo originario, sia nel testo vigente, quale modificato dal c. 1°, lett. a), dell'art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 28/12/2009, n. 19. Art. 56, c. 1°, della legge della Provincia autonoma di Trento 28/03/2009, n. 2. Art. 45, c. 5°, della legge della Provincia autonoma di Trento 28/12/2009, n. 19

Esito: cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria di assestamento 2009), limitatamente alla parte concernente la determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato riguardante gli oneri relativi agli impianti di depurazione (quando dovuti) e della tariffa del servizio idrico nel suo complesso, questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009;

Non fondatezza delle seguenti questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2009, sia nel testo originario sia in quello vigente - quale modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2010) -, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi iscritti al n. 35 del registro ricorsi del 2009 ed al n. 37 del registro ricorsi del 2010; b) dell'art. 56, comma 1, della stessa legge provinciale n. 2 del 2009, per la parte concernente il rimborso della quota di tariffa non dovuta riguardante l'esercizio del servizio di depurazione, nel testo originario ed in quello risultante a séguito dell'art. 22, comma 1, della legge della suddetta Provincia n. 19 del 2009, questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009; c) dell'art. 45, comma 5, della stessa legge provinciale n. 19 del 2009, questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2010.

Estensore nota: Enrico Righi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con distinti ricorsi, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme contenute nell'art. 3, comma 2, della Legge della Provincia autonoma di Trento n. 2/2009, sia nel testo originario, sia nel testo quale risulta dalle modifiche operate dalla legge provinciale n. 19/2009, nonché in relazione all'art. 56, c. 1°, della legge della Provincia autonoma di Trento 28/03/2009, n. 2 ed all'art. 45, c. 5°, della legge della Provincia autonoma di Trento 28/12/2009, n. 19.

Veniva disposta la riunione dei giudizi.

La prima delle disposizioni censurate (art. 3, comma 2, L.P. n. 2/2009) in sostanza riduce di un punto percentuale l'aliquota IRAP delle imprese del settore agricolo e della piccola pesca che operano nella Provincia di Trento. La riduzione in discorso, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, non sarebbe consentita dal vigente quadro delle disposizioni di rango costituzionale, ricomprendendo in esse anche il complesso delle norme di autonomia speciale del Trentino Alto Adige (DPR 670/1972).

La difesa provinciale svolge, in relazione alla prima censura, un'articolata difesa imperniata soprattutto sull'esistenza di precedenti che non hanno dato luogo a contenzioso per mancata impugnazione da parte del Governo, interpretata come una sorta di acquiescenza, e sulla trasformazione dell'Irap in vero e proprio tributo regionale (IPAP per le province autonome).

La seconda disposizione impugnata (comma 1 dell'art. 56 della L.P. n. 2/2009) concerne l'attribuzione alla Giunta Provinciale della potestà di regolare le modalità di rimborso della quota del servizio idrico relativa al servizio di depurazione, quota non dovuta nei casi in cui il servizio non è istituito (sentenza C. cost. n. 335/2008). La norma violerebbe le competenze del Ministro dell'Ambiente. A parere del Governo, tale disposizione attribuisce alla Giunta il potere di determinare anche la tariffa del servizio idrico integrato nel suo complesso, con ciò violando le competenze delle Autorità di ambito.

La resistente contesta l'estensione dell'interpretazione del ricorrente, ritenendo che la norma si riferisca solo alle modalità di rimborso della quota del servizio di depurazione e non alla tariffa del servizio idrico nel suo complesso. Fa notare inoltre come per altro, anche accedendo ad una opzione ermeneutica così lata, la gestione del patrimonio delle acque pubbliche ben ricada nell'alveo delle competenze attribuite alla Provincia di Trento dallo statuto speciale.

La terza disposizione impugnata (art. 45, comma 5, L.P. n. 19/2009) opera un rinvio alla normativa statale per il periodo precedente all'entrata in vigore della L.P. n. 20/2005 in materia di revisione dei prezzi nella materia dei pubblici appalti. A parere del ricorrente, tale norma disporrebbe in materia di ordinamento civile, violando con evidenza l'art. 117 Cost..

Con riferimento a tale disposizione, la resistente fa notare come essa si limiti ad operare un rinvio alla competenza statale, rispettandola integralmente, facendo tutt'altro che travalicare i limiti costituzionali.

Preliminarmente la Corte precisa che la natura dell'Irap è ancora quella di un tributo statale, nella sua disciplina fondamentale (presupposto, soggetti passivi), pur dopo la cosiddetta regionalizzazione.

Di seguito, la prima questione di legittimità costituzionale viene dichiarata infondata dalla Corte, con un semplice ragionamento: la legge 191/2009 (legge finanziaria statale per l'anno 2010) prevede l'introduzione di una norma nel T.U. sull'autonomia speciale del Trentino Alto Adige, **approvata con le modalità speciali di decostituzionalizzazione di cui all'art. 104 DPR 670/1972**, che autorizza le province autonome a modificare le aliquote dei tributi erariali, rispettando i soli limiti massimi.

La Provincia autonoma di Trento ha pertanto fatto uso di una facoltà prevista per legge: la questione è dunque infondata.

Si tratta di pronuncia che, per quanto possa costituire spunto interessante per l'applicazione futura dell'art. 119 Cost., per la particolarità del contesto normativo dal quale si origina, si presenta come inestensibile sul piano dei principi alle regioni a statuto ordinario.

Riguardo il comma 1 dell'art. 56 L.P. n. 2/2009, la Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla questione interpretativa posta dal Governo in relazione alla possibilità che la norma venga intesa quale attributiva alla potestà della Giunta provinciale del potere di regolazione della tariffa idrica nel suo complesso. La sopravvenuta norma contenuta nell'art. 22, comma 1, L.P. n. 19/2009 chiarisce che spetta alla Giunta la sola determinazione delle modalità di rimborso della quota relativa al servizio di depurazione, non dovuta quando il servizio non sia istituito.

Per quanto concerne la questione residua, ovvero la titolarità in capo alla Giunta della potestà di regolazione del rimborso delle quote del servizio idrico relative al servizio di depurazione quando questo non sia stato attivato, la Corte dichiara l'infondatezza della questione.

I giudici costituzionali, richiamata la propria precedente sentenza n. 412/1994, conforme sul punto, statuiscono la titolarità della potestà legislativa in materia di servizio idrico in capo alla provincia di Trento, in base allo statuto di autonomia. A questo proposito, vuole sottolineare il Giudice delle leggi come la riforma del Titolo V della Costituzione non possa aver inciso in maniera restrittiva sul grado di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Precisa la Corte che le modalità del rimborso non si esauriscono in un'attività tecnica, ma costituiscono estrinsecazione della potestà legislativa nella materia *de qua*, consentita a termini di Statuto.

Con riferimento alla terza disposizione impugnata dal Governo (art. 45, comma 5, L.P. 19/2009), quasi spuria rispetto alla disposta riunione dei giudizi, la Corte, con laconica motivazione, statuisce che, in quanto rinvia alla normativa statale, la norma non può dirsi invasiva della medesima competenza statale, con la quale, neppure se invocata come norma interposta, per definizione, non può trovarsi in contrasto.